

QUESTURA DI TORINO

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

UFFICIO MINORI

Strumenti normativi dell'istituto dell'ammonimento
e nuova concezione legislativa

Corso Vinzaglio nr. 10 -Torino
Telefono 011/5588314 - 468
[PEC: anticrimine.quest.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:anticrimine.quest.to@pecps.poliziadistato.it)

D.L. 23 febbraio 2009 nr. 11 convertito nella Legge 38/2009

(aggiornato con le modifiche apportate dalla L. nr.119/13)

- Questo decreto ha apportato nuove disposizioni in materia di **violenza sessuale**, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio, nonché in materia di **atti persecutori**, con variazioni per il codice penale e di procedura penale.
- Ha introdotto la nuova fattispecie di reato: **lo stalking**.

Stalking

- E' stato introdotto nel codice penale l'articolo 612 bis: **Atti persecutori**. *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».*



Package

«Questo non è amore»

AMMONIMENTO

- Fino a quando non è proposta querela la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta di ammonimento al Questore della provincia, nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore.
- Il Questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale la cui copia viene rilasciata ad entrambe le parti.
- Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

DATI ISTAT 2007

- 6,7 milioni di donne in Italia tra i 16 e i 70 anni hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita;
- 7,1 milioni di donne hanno subito o subiscono violenza psicologica;
- 2,7 milioni di donne hanno subito stalking.

Percentuali indagine Istat 2007

- indagine ISTAT 2006 su un campione di 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni -
(periodo rilevazione gennaio-ottobre 2006).

- 69,7 % degli stupri è opera di partner – ex o attuale;
- 17,4% di stupri è opera di conoscente;
- 6,2 % è opera di estranei;
- 18,2 % delle donne considera la violenza subita in famiglia un reato;
- 45,2 % di chi subisce violenza dal partner attuale non ne parla con nessuno.

SOMMERSO


- IL 93 % DELLE VIOLENZE CAUSATE DA UN PARTNER NON VIENE DENUNCIATA.

MOTIVI DELLA NON DENUNCIA

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner e che non hanno denunciato il fatto alle Forze dell'ordine per periodo in cui si è verificato l'episodio e motivi della non denuncia

	Nel corso della vita (a)	Negli ultimi 12 mesi (a)
Ho gestito la situazione da sola/ho coinvolto un amico/è un problema da gestire in famiglia/l'ho lasciato	19,00	15,6
Non ho ritenuto che si trattasse di un reato grave/fatto insignificante/non ci ho pensato/caso isolato	64,3	66,1
Ho pensato che la polizia non avrebbe fatto niente	2,3	3,4
Ho pensato che la polizia non avrebbe potuto fare niente	1,3	1,1
Ho avuto paura dell'autore della violenza/paura delle conseguenze	4,9	2,1
Per vergogna, imbarazzo/pensavo fosse colpa mia	4,1	3,7
Non volevo che qualcuno lo sapesse/è un fatto privato	5,8	5,6
Non volevo che venisse arrestato o che avesse problemi con la polizia/carabinieri.../ero innamorata	8,3	10,4
Non sarei stata creduta	0,9	0,3
Lo ha denunciato a qualcun altro	0,2	-
Non volevo che la nostra relazione finisse	2,1	3
Per il bene dei bambini	3,4	6,0
Altro	0,8	0,5
Non sa/non risponde	0,3	0,3

Anno 2006 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche) Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne" a) La somma può essere superiore a 100 perché la donna può aver dichiarato più motivi.



Regioni	%Violenza su donne
Piemonte	33,6
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	34,6
Lombardia	34,8
Liguria	35,4
Bolzano/Bolzen	31,1
Trento	33,1
Veneto	34,3
Friuli-Venezia Giulia	33,9
Emilia-Romagna	38,2
Toscana	34,7
Umbria	28,6
Marche	34,4
Lazio	38,1
Abruzzo	27,6
Molise	24,8
Campania	29,8
Puglia	24,9
Basilicata	23,6
Calabria	22,5
Sicilia	23,3
Sardegna	27,1
Italia	31,9

ISTAT 2014

- Sono 6 milioni e 788 mila le donne che hanno subito nel corso della propria vita, tra i 16 e i 70 anni una qualche forma di violenza fisica o sessuale.
- Rispetto ad analoga e precedente indagine ISTAT 2006, emerge il dato confortante relativamente ad una maggiore soddisfazione delle vittime dell'operato delle Forze dell'Ordine.

Art. 3 L. 119 del 15/10/2013

Ammonimento Violenza Domestica

E' possibile emettere l'ammonimento anche a seguito di segnalazione giunta alle forze dell'ordine (alert sociali) e riconducibile ai reati di percosse e lesioni consumati o tentati (prognosi al di sotto dei 20 gg ex art. 582 secondo comma del c.p.) nell'ambito di violenza domestica anche in assenza di querela.



Sospensione della patente

Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 3 mesi.

ALLONTANAMENTO DI URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

- Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero che può essere “scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica”, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’ art. 282-bis comma 6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), tra i quali si annoverano appunto i reati di: lesioni e minacce (limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate), violenze sessuali.

Incontri scuole anno 2016/2017

- La Questura di Torino, nell'ambito dei progetti di Educazione alla Legalità rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sedenti nella provincia di Torino (57 Scuole Primarie, 60 Scuole Secondarie di 1° grado, 53 Scuole Secondarie di 2° Grado) ha svolto 170 interventi incontrando nr. 16015 studenti.

Temi trattati nelle scuole

- Educazione alla legalità: il rispetto delle regole. La responsabilità giuridica delle azioni compiute;
- Bullismo e cyberbullismo: prevenzione e contrasto;
- Violenza ed atti persecutori;
- Discriminazioni di genere;

Nuovo articolo 572 del c.p.

“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”

- Nuovo titolo introdotto dalla legge 1 ottobre 2012 nr. 172.
- Chiunque, fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, maltratta una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
- Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni. ***(E' stata riconosciuta dal legislatore anche la famiglia di fatto, già oggetto di tutela da parte della giurisprudenza; la pena edittale è aumentata; arresto obbligatorio in flagranza).***

Circostanza aggravante

- Art. 61 c.p. 11 quinquies introdotto dalla L. 119 del 15/10/2013

11 quinquies l'averne nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale (omicidio, ergastolo, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesione personale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, omicidio preterintenzionale, rissa, omissione di soccorso), contro la libertà personale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografica, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, impiego di minori nell'accattonaggio, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p. commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Caratteristiche reato

Il delitto di maltrattamenti è reato a condotta plurima in quanto è tutta la condotta dell'imputato che deve essere caratterizzata da una serie o insieme di azioni od omissioni finalizzate. E' reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi (ma anche omissivi) i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere considerati reati procedibili a querela di parte (es: ingiurie, percosse, alcuni casi di lesione ecc.) o rappresentare atti di umiliazione o di vessazione non riconducibili a fattispecie di reato (es. l'uomo che porta l'amante a casa della moglie e va nel talamo, il marito che costringe la moglie a mangiare non a tavola con lui) ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.

Maltrattamenti

- I fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo ma comunque apprezzabile e la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti.

Pene

- La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis del codice penale è aumentata ed altresì si procede d'ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
- L'arresto è **OBBLIGATORIO** in flagranza, ai sensi dell'art.380 del c.p.p.,

LA VIOLENZA DOMESTICA

Si intende uno più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva.

Misure a sostegno delle vittime di atti persecutori

- La novella legge prevede misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori e maltrattamenti ed **obbliga** le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di atti persecutori e/o maltrattamenti, di fornire alla stessa le indicazioni dei centri antiviolenza presenti sul territorio e se richiesto metterla in contatto. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità – è istituito un numero verde nazionale, **1522**, al fine di fornire ascolto e sostegno alle vittime di violenza. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con una accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
- Presso i centri antiviolenza le vittime possono avvalersi del primo sostegno psicologico e legale con gratuito patrocinio a prescindere dalla fascia di reddito economico.
- È altresì previsto fornire indicazioni agli autori di violenza/stalking in ordine ai centri presenti sul territorio che trattano il disagio di chi esprime gli agiti violenti/persecutori, per fornire loro adeguato sostegno.

Le tipologie di stalker

- Una delle classificazioni più utilizzate in ambito internazionale è quella proposta da Mullen, Pathè e Purcell (2000) basata sullo studio di 145 stalker in Australia. Sono state individuate cinque categorie di stalker:
 - 1) il cercatore di intimità o bisognoso di affetto;
 - 2) il respinto;
 - 3) il risentito o rancoroso;
 - 4) il corteggiatore incompetente o inadeguato;
 - 5) il predatore.

Il cercatore di intimità o bisognoso di affetto

- Indirizza i suoi sforzi nel tentativo di costruire una relazione di amicizia o di amore con un partner idealizzato, e persiste con le proprie comunicazioni e i propri approcci, incurante ed indifferente alle risposte negative da parte della vittima. E' convinto che il suo sentimento sia ricambiato. E' molto insistente negli approcci con la vittima perché pensa che se ci metterà impegno questa stringerà una relazione con lui.
- Il rischio di violenza per la vittima non è immediato ma aumenta con il passare del tempo.

Il respinto

- In genere inizia la persecuzione dopo che la partner (o il partner) lo ha lasciato, o ha espresso il desiderio di porre fine alla relazione. L'obiettivo esplicito può essere la riconciliazione oppure la vendetta per il rifiuto subito o entrambe le cose. Il momento scatenante è la rottura della relazione reale o fantasticata, che innesca una serie di strategie volte ad impedire l'allontanamento della vittima e a prolungare nel tempo, seppure con modalità distorte, un legame ormai interrotto. La persecuzione, afferma Olivero Ferraris (1999), diventa così una continuazione della relazione, la cui perdita è percepita come troppo minacciosa.
- I respinti sono molestatori pericolosi in quanto esiste la reale possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica.

Il risentito o rancoroso

- Mirano a causare paura ed apprensione nella vittima. Vi è rivalsa nei confronti di un individuo (come tale o in quanto membro di un gruppo o di un'organizzazione) dal quale lo stalker ritiene di essere stato danneggiato (rapporto medico-paziente, avvocato-cliente, datore di lavoro-dipendente ecc.). E' fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo e considera giustificati i propri comportamenti, da cui trae confortanti sensazioni di potere e di controllo, che hanno poi l'effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare; presenta se stesso come una vittima che combatte contro entità più forti di lui. Questi stalker presentano alcune somiglianze con i querelomani, che sporgono continue denunce infondate.
- Questo molestatore è in genere capace di valutare le conseguenze del suo comportamento.

Il predatore

Persegue i propri desideri di gratificazione sessuale e controllo tramite lo stalking, il cui scopo è sempre quello di avere un rapporto sessuale con la vittima. Per raggiungere lo scopo può dedicare molto tempo alla pianificazione. Prova un senso di potere ad osservare la vittima di nascosto, pianifica l'agguato senza far trapelare in anticipo le proprie intenzioni. I predatori, che sono sempre di sesso maschile e spesso vengono arrestati per molestie sessuali (e a volte anche per omicidio), costituiscono un piccolo ma pericoloso gruppo di persecutori che attaccano la vittima di sorpresa. E' una forma di persecuzione rara ma pericolosissima, proprio perché ambisce ad un rapporto sessuale che, date le premesse, si trasforma immediatamente in violenza.

La vittima diretta o primaria

- La vittima deve denunciare le persecuzioni e deve interrompere qualsiasi contatto con lo stalker. Qualsiasi reazione non farebbe altro che rinforzare il comportamento del persecutore. La vittima non deve mai incontrare lo stalker e se non può evitare ciò lo deve fare accompagnata da persona fidata e in luogo pubblico e sicuro.
- E' frequente per la vittima il senso di vulnerabilità, accompagnata dall'attesa angosciata di subire un'aggressione da un momento all'altro.

Le vittime indirette o secondarie

- Lo stalker per raggiungere lo scopo può molestare anche i prossimi congiunti o le persone legate affettivamente alla vittima.
- Anche loro possono subire lo sconvolgimento dell'abituale stile di vita familiare e provare la vulnerabilità e l'angoscia.
- La Legge nr.119 del 2013 protegge anche queste vittime.

LEGGE 29 MAGGIO 2017

N. 71

Disposizioni a tutela dei
minori

per la prevenzione ed il
contrasto

del fenomeno del
cyberbullismo.

LE FINALITA'

Finalità della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tutela della dignità del minore

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito gli atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore .

Prevenzione e contrasto in ambito scolastico

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

AMMONIMENTO

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto – legge 23 febbraio 2009, nr. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009 nr. 38, e successive modificazioni.

Ai fini dell'Ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'Ammonimento cessano al compimento della maggiore età.